

INFORMATIVA FAP- CAF (Contributo per l’Aiuto Familiare)

Ai fini del godimento del beneficio FAP- CAF, si fa presente quanto segue:

- a) La soglia di ammissibilità al beneficio è determinata da un ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00;
- b) La rendicontazione delle spese sostenute avviene con dichiarazione bimestrale, compilando gli appositi modelli inviati periodicamente dall’ Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni;
- c) Il pagamento del beneficio FAP- CAF è effettuato bimestralmente sulla base del rendiconto di cui al punto precedente;
- d) Il beneficio liquidato è calcolato su base mensile;
- e) qualora nello stesso domicilio vi siano due o più persone, familiari o conviventi abituali, beneficiari del medesimo contributo, il beneficio di ammontare superiore o uno dei benefici di pari ammontare sono attribuiti nella misura intera, invece il restante beneficio (o i restanti) è ridotto del 50%;
- f) l’erogazione del contributo viene sospesa pro quota giornaliera se vengono superati i 60 giorni di ricovero presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie, cumulati anche non continuativamente nel ciclo di 12 mesi.

Contratto di assistenza familiare:

- a) gli addetti all’assistenza sono assunti direttamente dagli assistiti o dalle loro famiglie;
- b) gli addetti all’assistenza possono essere messi a disposizione anche da agenzie interinali e da soggetti, operanti nell’ambito dei servizi alla persona, appartenenti al settore pubblico , privato e del privato sociale, o da soggetti costituiti in forme associative;
- c) il contratto con una persona fisica di cui al comma b) o con gli altri soggetti di cui al comma c) dev’essere stipulato per un numero di ore settimanali non inferiore a 20, con qualifica CS;

Qualsiasi **variazione** intervenuta **al contratto** di assistenza familiare (esempio: modifica monte ore settimanale, cessazione contratto, assunzione nuova assistente familiare, contratto di sostituzione temporanea a copertura assenza non retribuita, etc.) **deve essere dichiarata** all’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale del Comune di residenza **solo nella dichiarazione bimestrale** con le modalità e nei termini richiesti e devono essere allegati anche tutti i documenti relativi.

L’**intervallo** che intercorre tra la cessazione del contratto di lavoro dell’assistente familiare e la stipula di un successivo regolare contratto di assunzione determina l’interruzione del pagamento, fino ad un **massimo di 60 giorni** superati i quali il Contributo per l’Aiuto familiare decade ed il progetto si ritiene concluso.

Rinnovo attestazione ISEE:

La mancanza di un’ attestazione ISEE valida alla scadenza del ciclo di progetto (12 mesi dall’ avvio del progetto) e il mancato rinnovo dell’ISEE entro quattro mesi dalla scadenza oppure entro il 31 dicembre di ciascun anno, comporta la decadenza del beneficio e la conclusione del progetto. Si precisa che nelle more dell’aggiornamento il beneficio viene sospeso fino all’effettivo rinnovo dell’ISEE entro i termini indicati.

Chiusura anticipata del progetto:

Si informa che, **in caso di ricovero in via definitiva in struttura**, il progetto si chiude e il beneficio decade.